

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Prof. Avv. Maurizio Benincasa - Presidente
Avv. Sergio Lio - Componente
Avv. Orazio Cicatelli - Componente

in relazione alla decisione assunta in data 28.02.24 all'esito dell'udienza e al dispositivo depositato in data 29.2.24, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86, comma 6, R. G., rende nota e manda per la pubblicazione la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n° 84/2023 nei confronti di

SAMMATRICE ADRIANO

tesserato presso la ASD Seven Padel Siracusa,

in relazione ai seguenti addebiti disciplinari:

“articolo 1, commi 1, 2, e 3, nonché art. 9, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FIT (ora Regolamento Giustizia FITP), in quanto, nella qualità di tesserato della Federazione, per giunta con il ruolo di fiduciario per la Regione Sicilia, contravvenendo all'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi della probità e della rettitudine sportiva, poneva in essere un comportamento rientrando appieno nella frode sportiva.

In particolare, allo scopo di eludere la normativa di settore federale che non gli avrebbe consentito di prendere parte al Torneo Slam by Mini di Giulianova quale allenatore di Flavio Abbate, rendeva false attestazioni al G.A Pietro Celli in ordine ai propri requisiti personali, affermando di chiamarsi e di essere Claudio Forte, Istruttore di II livello (soggetto abilitato a svolgere attività di coaching), in tal

modo procurando un indebito vantaggio a sé stesso ed all'atleta Flavio Abbate e danneggiando gli avversari di quest'ultimo (violazione commessa in Giulianova il 4 e 5 agosto 2023).”

*** **

Il presente procedimento disciplinare è stato instaurato a seguito della ricezione da parte della Procura Federale in data 7 agosto 2023 di una dettagliata e-mail inviata da Pietro CELLI, che aveva rivestito le funzioni di Giudice Arbitro titolare nel torneo di Padel “Slam by Mini” tenutosi presso l'affiliato Chico Padel di Giulianova dal 31/7/23 al 6/8/23, nella quale si segnalava una condotta a dir poco “*anomala*” posta in essere da tale Adriano SAMMATRICE, tesserato per l'ASD Seven Padel e consigliere regionale del Comitato Regionale Sicilia della F.I.T.P. con delega al Padel, consistita nell'aver svolto l'attività di “*coaching*” nell'interesse di 2 atleti partecipanti al torneo in totale assenza dei titoli espressamente previsti dalla normativa federale, fornendo, peraltro, false generalità allo stesso Giudice Arbitro al fine precipuo di essere autorizzato, previo pagamento della cd. “*tassa di coaching*”, a svolgere tale ruolo.

L'organo federale inquirente, quindi, dava inizio ad una circostanziata attività di indagine, procedendo dapprima in data 25/9/23 alle audizioni del Giudice Arbitro Pietro CELLI, di Sara ACQUAVIVA - responsabile dell'ufficio organizzativo settore Padel della FITP - e dell'incolpato Adriano SAMMATRICE.

Venivano successivamente auditi in data 10/10/23 Flavio ABBATE, atleta facente parte della rappresentativa siciliana nel cui interesse il SAMMATRICE avrebbe svolto l'attività di “*coaching*”, nonché Claudio FORTE, istruttore di 2° grado di Padel il cui nominativo sarebbe stato utilizzato, secondo quanto riferito dal CELLI, dal SAMMATRICE per le finalità suindicate.

La Procura Federale, inoltre, acquisiva gli *screenshot* della messaggistica *whatsapp* intercorsa nell'immediatezza dei fatti tra il SAMMATRICE e il CELLI e l'ACQUAVIVA.

All'esito delle indagini, ravvisando nei fatti accertati la sussistenza di una serie di violazioni disciplinari, l'organo inquirente procedeva all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini che veniva debitamente notificato ad Adriano SAMMATRICE, nonché a Flavio ABBATE e a Claudio FORTE.

Più precisamente nell'atto suddetto si contestava a Adriano SAMMATRICE le violazioni dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, nonché art. 9, commi 1 e 4, del Regolamento di Giustizia FITP di cui al capo di incolpazione, mentre sia a Flavio ABBATE che a Claudio FORTE la violazione dell'art. 3, comma 4 del medesimo Regolamento di Giustizia per aver entrambi nel corso delle audizioni tenutesi il 10/10/23 reso “*dichiarazioni attraverso le quali ha(hanno) provato a tacere ovvero a riferire in maniera differente rispetto alla realtà circostanze di fatto che potessero <<pregiudicare>> la posizione dell'incolpato Sammatrice*”.

A seguito della notifica dell'avviso *ex art. 98*, comma 4 R.G. Flavio ABBATE, a mezzo del suo difensore avv. Assennato, faceva pervenire alla Procura Federale una memoria difensiva datata 8.11.23 con richiesta di declaratoria di *“non doversi procedere a deferimenti, tantomeno per violazione dell’art. 3 comma 4 del Regolamento di Giustizia F.I.T.P.”*. Analogamente Adriano SAMMATRICE, mediante il suo difensore avv. Barbera, inoltrava una articolata memoria difensiva datata 22.11.23 con la quale si richiedeva espressamente, previa contestazione della prospettazione accusatoria e della qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, *“di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione, che può ben limitarsi ad una sanzione pecuniaria vista l’assenza di qualunque precedente a carico del Sammatrice, indicandone il tipo e la misura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del Regolamento di Giustizia. Il sig. Sammatrice richiede, altresì, di essere sentito presso gli uffici della Procura Federale per ancor meglio chiarire quanto accaduto”*.

Nessuna difesa, invece, veniva articolata in questa fase da Claudio FORTE.

Ritenendo le argomentazioni difensive non idonee a confutare l’ipotesi accusatoria, la Procura Federale formulava il 18/12/23 richiesta di fissazione del presente procedimento disciplinare *ex art. 98 n.5 R.G.* che veniva accolta dal Presidente di questo Tribunale con fissazione dell’udienza da remoto mediante piattaforma TEAMS per il 25 gennaio 2024.

In prossimità dell’udienza in questione Claudio FORTE, nel conferire apposito mandato difensivo all’avv. D’Angelo, faceva pervenire alla segreteria di questo Tribunale un *“atto di costituzione con istanza di applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento ex art. 79 RG”* datato 17/01/24 con richiesta di *“assolvere Forte Claudio perché il fatto non costituisce violazione dell’art. 3 IV° comma del R.G. FITP ovvero perché Forte Claudio non è punibile avendo ritrattato e manifestato il vero prima dell’udienza di discussione avanti codesto Tribunale. In subordine chiede espressamente l’applicazione consensuale di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 79 del R.G. FITP come infra”*.

In particolare, merita di essere evidenziato che nel corpo dell’atto di costituzione in questione era stata inserita, debitamente virgolettata e sottoscritta personalmente dal FORTE, una circostanziata dichiarazione avente carattere ritrattatorio rispetto al contenuto delle affermazioni rese in precedenza nel corso dell’audizione dinanzi alla Procura Federale.

Anche l’avv. Assennato, difensore di Flavio ABBATE, trasmetteva al Tribunale una nuova memoria difensiva datata 01/02/24 con la quale richiedeva, in via principale, degli estremi della violazione dell’art.3 comma 4 R.G., e in linea solo subordinata, ritenere *“l’opportunità di definizione del presente giudizio con il pagamento da parte dell’atleta di una ammenda nei limiti del Regolamento di Giustizia FITP, determinata per le motivate causali infradedotte nella misura non superiore ad € 200,00 (euro duecento/00).”*.

Parimenti l’avv. Barbera, nell’interesse del suo assistito Adriano SAMMATRICE, inoltrava una *“memoria difensiva di costituzione”* datata 16/01/24 con la quale, nel ritenere non configurabile l’art. 9, comma 1 e 4 (*“frode*

sportiva”), chiedeva *“di convenire con l’On.le Tribunale, prima dell’inizio del dibattimento, l’applicazione di una sanzione, che può ben limitarsi ad una sanzione pecuniaria vista la assenza di qualunque precedente a carico del Sammatrice, indicandone il tipo e la misura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del Regolamento di Giustizia.”*

All’udienza del 25 gennaio 2024 tenutasi alla presenza del sostituto procuratore federale avv. Stravino e dei rispettivi legali degli incolpati, veniva formulata in via preliminare dall’avv. D’Angelo, nell’interesse del proprio assistito Claudio FORTE, istanza di definizione del procedimento ex art. 79 R.G. mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 600,00 con parere favorevole della Procura Federale.

Anche l’avv. Barbera, nell’interesse di Adriano SAMMATRICE, proponeva la definizione del procedimento ex art. 79 previa derubricazione della contestazione di addebito: sul punto specifico la Procura Federale, debitamente interpellata, esprimeva il proprio fermo dissenso.

Invece l’avv. Assennato, nell’interesse di Flavio ABBATE, nel rappresentare di aver avuto contezza dell’atto di fissazione del procedimento disciplinare solo tre giorni prima, formulava istanza di rinvio per poter depositare una memoria difensiva.

Alla luce delle richieste di cui sopra il Tribunale, accogliendo l’istanza di differimento dell’udienza avanzata dall’avv. Assennato, differiva la trattazione del procedimento al 27 febbraio 2024, riservandosi, altresì, nel prendere atto dell’accordo raggiunto ex 79 R.G. tra il FORTE e la Procura Federale, di pronunciare il conseguenziale provvedimento di competenza fuori udienza.

Solo per completezza si evidenzia che in data 25/01/24 questo Tribunale dichiarava con dispositivo emesso in camera di consiglio l’efficacia dell’accordo raggiunto tra il FORTE e la Procura Federale, con conseguente pubblicazione dello stesso in data 30/01/24.

Veniva, quindi, tenuta la nuova udienza in data 27 febbraio 2024 sempre con la medesima modalità da remoto alla quale presenziavano, oltre alla Procura Federale, Adriano SAMMATRICE ed il suo difensore avv. Barbera, nonché l’avv. Assennato in rappresentanza del suo assistito Flavio ABBATE.

In via preliminare il Tribunale dava atto che in ordine alla posizione di Flavio ABBATE era stato raggiunto l’accordo consensuale di applicazione di sanzione ex art. 79 R.G. nella misura di € 450,00, per cui si riservava l’emissione fuori udienza del provvedimento (dispositivo emesso successivamente in data 28/02/24 e pubblicato in data 29/02/24).

Si procedeva, quindi, da parte della Procura Federale all’illustrazione dei fatti che avevano portato al deferimento e successivamente veniva data la parola al SAMMATRICE, il quale rendeva un’ampia dichiarazione con la quale contestava sostanzialmente la ricostruzione operata dall’organo inquirente, respingendo in particolare le accuse di avere declinato false generalità al Giudice Arbitro, nonché di aver svolto una reale ed

effettiva attività di “*coaching*”, essendosi limitato solo ed unicamente a incoraggiare di volta in volta gli atleti facenti parte della rappresentativa siciliana ed in particolare Flavio ABBATE.

Successivamente il Tribunale dava la parola per le conclusioni alla Procura Federale che formulava richiesta di condanna del SAMMATRICE al pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.000,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi sei.

La difesa dell'incolpato, invece, concludeva per il proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito o, in subordine, l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Il Tribunale, nel prendere atto delle conclusioni formulate dalle parti, si riservava di decidere.

* * * * *

Occorre premettere che la vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare e sottoposta al vaglio decisionale di questo Tribunale è caratterizzata da una serie di aspetti peculiari che impongono una particolare disamina del compendio probatorio acquisito, tenuto conto che nel caso di specie, come si è detto, la Procura Federale ha ritenuto di contestare - oltre all'art. 1, commi 1,2 e 3 R.G. - anche la più grave violazione di cui all'art. 9, commi 1 e 4 R.G.

Per una maggiore comodità espositiva e per consentire una agevole comprensione dei fatti, si ritiene opportuno di volta in volta, nel corso del percorso motivazionale, riportare le dichiarazioni rese dai vari soggetti nel presente procedimento disciplinare.

E' di tutta evidenza che nel caso in esame, alla luce degli atti del procedimento sottoposti all'attenzione del Collegio, occorre sottoporre ad un attento e minuzioso vaglio critico il contenuto delle dichiarazioni rese dal Giudice Arbitro Pietro CELLI sia nell'e-mail che nella successiva audizione resa dinanzi alla Procura Federale che per una più agevole comprensione sono state riportate integralmente, raffrontandole *in primis* con la diversa ricostruzione fattuale operata dal SAMMATRICE, atteso che quest'ultimo ha inteso difendersi contestando fermamente, come si è visto e come si dirà nel prosieguo, la ricostruzione degli accadimenti operata sostanzialmente dal CELLI.

Ovviamente non andranno trascurati gli ulteriori elementi di prova raccolti e segnatamente il contenuto delle affermazioni rese nel corso delle audizioni da Sara ACQUAVIVA, Claudio FORTE e Flavio ABBATE.

Inoltre, nel ripercorrere i fatti e nell'ottica di un più coerente ragionamento motivazionale, il Tribunale prenderà in esame separatamente, alla luce della contestazione disciplinare formulata dalla Procura Federale nei confronti

dell'attuale incolpato, le due presunte condotte illecite che costituiscono il presupposto indefettibile della "frode sportiva" nel caso di specie : la sostituzione di persona e lo svolgimento dell'attività di *coaching* in assenza dei requisiti.

Orbene, il Giudice Arbitro CELLI, nell'email inviata alla Procura Federale con la quale ripercorreva l'excurus dei fatti caduti sotto la sua attenzione, riferiva quanto segue:

"Scrivo per segnalare alla vostra attenzione quanto accaduto durante la manifestazione. Venerdì 04 agosto, arriva al circolo, insieme ad alcuni atleti, una persona evidentemente molto conosciuta nell'ambiente, visto che salutava tutti e veniva salutata da tutti, e poco prima della messa in campo di 2 incontri, mi chiedeva il permesso di fare coaching a 2 atleti. Preciso che le norme federali a tal riguardo richiedono, allo scopo di poter dare istruzioni agli atleti in campo, che la persona sia in possesso della qualifica minima di istruttore di 2° livello, o di maestro o tecnico nazionale. Alla mia richiesta riguardo alle sue credenziali, mi dice di chiamarsi FORTE CLAUDIO, ma che per tutti era Adriano, e che aveva il titolo di istruttore di 2° livello. Non aveva al momento con sé la tessera che ne attestasse la qualifica, quindi il sottoscritto entrava con le proprie credenziali nel sito www.udgl.it per controllare che il nominativo con cui si era qualificato associato effettivamente alla qualifica dichiaratami, cosa che risultava veritiera. Il sottoscritto non richiedeva un documento per verificarne l'identità, in quanto era persona conosciuta da molti nell'ambiente e nel sito che ospitava il torneo e mai si potevano ingenerare dubbi, visto che alcuni lo chiamavano associandovi l'epiteto "maestro". Questa persona si reca a pagare la tassa coaching per il giocatore ABBATE FLAVIO, e regolarmente si posizionava per esercitare in qualità di coach durante l'incontro di ottavo di finale. Lo stesso faceva nel giorno seguente nell'incontro dei quarti di finale, ed in questa occasione era presente nel circolo SARA ACQUAVIVA, dell'ufficio Padel FITP, la quale riconoscendo la persona come SAMMATRICE ADRIANO, mi informa della sua identità e del fatto che non fosse in possesso di titoli che lo accreditassero al coaching e che comunque era un tesserato FITP. A quel punto chiedo cortesemente al SAMMATRICE di abbandonare la postazione e, alla presenza della ACQUAVIVA chiedo spiegazioni, anche riguardo al coaching effettuato il giorno precedente e che lui tentava di giustificare affermando che il giorno prima in panchina d'era vero Claudio Forte, e solo più tardi davanti alla mia manifesta indignazione per l'ennesimo tentativo di raggirio, lo stesso si cosparge il capo di cenere scusandosi del suo inaccettabile comportamento ed ammettendo tutto quanto addebitatogli nell'occasione. Da annotare che, al momento che informavo il giocatore ABBATE del fatto che la persona non potesse fare coaching, lo stesso se ne stupiva visto che per lui il SAMMATRICE aveva la qualifica di Istruttore di 2° livello, cosa poi rivelatasi non vera. Il sottoscritto quindi informava il SAMMATRICE che dovrà, in qualità di Ufficiale di Gara, segnalare agli organi federali preposti quanto accaduto, in quanto i fatti riguardavano un tesserato FITP con tessera atleta agonistica Padel n. 9731616554 e quindi assoggettato a tutti gli specifici regolamenti federali."

Tale narrazione veniva sostanzialmente confermata e ribadita dal predetto nel corso dell'audizione resa dinanzi alla Procura Federale:

"D: Lei a.l ha partecipato al torneo Slam by Mini nella qualità di G.A. titolare, svoltosi a Giulianova dal 31 luglio al 6 agosto 2023 e in tale veste si è interfacciato con il Sig. Adriano Sammatrice? R: Sì. Ricordo di aver conosciuto tale 'Adriano' che mi si è presentato, tuttavia, quale Claudio Forti (almeno così io avevo inteso si chiamasse in prima battuta), IS2, coach di Flavio Abbate: mi ha chiesto di poter pagare la tassa per il coaching ed io l'ho visto sedere sulla panchina di Flavio Abbate e svolgere praticamente la sua attività di allenatore. Tutti lo conoscevano e molti lo chiamavano maestro. Come sovente uso fare, gli avevo chiesto tesserino attestante la sua qualifica, ma egli mi aveva detto di non averlo con sé; pertanto, attraverso la piattaforma UDG ho verificato la esistenza dell'Istruttore Claudio Forti. rendendomi però conto che sotto tale nome non esisteva nessuno, A questo punto ho rintracciato "Adriano", che era presso il bar a pagare la tassa. per il coaching, e

gli e ho fatto presente la circostanza; lui mi ha rappresentato di chiamarsi Claudio Forte e che probabilmente avevo inteso male il cognome. A questo punto, ho ricontrollato sulla piattaforma e ho riscontrato l'esistenza dell'IS2 Claudio Forte. Il giorno seguente sono stato contattato dalla responsabile dell'Ufficio Organizzativo - Settore Padel FITP Sara Acquaviva che stava assistendo alla partita del giocatore Flavio Abbate. Nell'occasione Sara Acquaviva mi faceva presente che seduto in panchina, quale allenatore dell'atleta, vi era tale Adriano Sammatrice non in possesso di alcuna qualifica per svolgere attività di coaching. Sono rimasto esterrefatto e le ho fatto presente che, per quanto mi constava, il coach seduto in panchina a fianco di Flavio Abbate si chiamava ed era Claudio Forte. A quel punto Sara Acquaviva mi ha spiegato che, senza alcun dubbio, la persona panchina era Adriano Sammatrice, soggetto che non aveva alcuna qualifica per poter svolgere l'attività di coaching e che, purtroppo, era già capitato in altre circostanze che avesse provato a fare da allenatore per alcuni atleti. Decidevamo, dunque, di chiamare immediatamente Adriano Sammatrice e di parlargli. Questi, rispetto alla dura contestazione che gli ho mosso, ha provato immediatamente a scusarsi per quanto stava facendo nell'immediato e, cioè, sedere sulla panchina di Flavio Abbate e svolgere una concreta attività di coaching. Io, però, non mi sono limitato a contestargli solo quanto stava facendo quel giorno, ma gli ho mosso anche un severo addebito con riguardo a quanto aveva fatto il giorno precedente, in quanto aveva avuto analoga irregolare condotta. Rispetto a quanto gli stavo dicendo, il Sig. Sammatrice, incredibilmente, mi ha risposto che il giorno precedente egli non aveva seduto sulla panchina di Flavio Abbate, ma che l'attività di coaching era stata svolta dal Claudio Forte. A questo punto, devo ritenere dal vero Claudio Forte. In modo profondamente indignato gli ho chiesto se per caso avesse un fratello gemello. Perché lo avevo personalmente visto sedere in panchina e dare consigli durante tutto l'incontro disputato da Flavio Abbate. A quel punto il Sig. Sammatrice, non sapendo cosa altro dire, ha le girato le spalle ed è andato via. La sera del 6 agosto il Sig. Sammatrice mi ha inviato un SMS di scuse, nel quale ha ammesso il suo gravissimo errore. Il messaggio Whatsapp faceva seguito alle scuse e all'ammissione di colpa che già aveva manifestato il giorno precedente alla mia presenza ed in presenza di Sara Acquaviva e dopo che gli avevo anticipato che avrei denunciato l'accaduto alla Procura Federale. Voglio discusso con Adriano Sammatrice, ho avuto modo di parlare con l'atleta aggiungere che, dopo avere Claudio Abbate che era un po' scosso dalla assenza del suo allenatore in panchina. In quella occasione non abbiamo potuto rappresentare, per ovvi motivi, le ragioni dell'allontanamento di Adriano Sammatrice dalla panchina; mi sono limitato a spiegare che, per problemi legati al possesso di tutti titoli abilitativi, non poteva svolgere l'attività di coach. Nell'occasione, ricordo perfettamente che Flavio Abbate mi sottolineò come Adriano Sammatrice fosse in possesso di tutte le qualifiche per allenare ed in particolare fosse IS2. Ne ho dedotto che Adriano Sammatrice riferisse ai suoi "atleti" che fosse in possesso di tale qualifica)

Del tutto diversa, invece, era la versione fornita dal SAMMATRICE, la cui linea difensiva era rivolta a sostenere che il tutto era frutto di un equivoco e malinteso occorso tra il predetto ed il Giudice Arbitro, asserendo che vi era stata una erronea percezione delle frasi pronunciate e del senso complessivo del discorso, asserendo, inoltre, che alcuna attività di "coaching" era stata concretamente posta in essere e né tantomeno si era sostituito a Claudio FORTE.

Ed invero, il predetto, nell'audizione dinanzi alla Procura Federale, dichiarava quanto segue:

D: Lei ha partecipato e ed eventualmente in quale veste al torneo Slam by Mini svoltosi al Chico Padel di Giulianova dal 31 luglio 2023 al 6 agosto 2023? R: Sì, ricordo di essermi recato presso il Chico Padel di Giulianova al rientro da Perugia dove avevo preso parte ad un torneo dove ero accompagnatore del team Sicilia per la coppa delle Regioni Giovanile di Padel. Poiché sono Consigliere del C.R. Sicilia, sovente mi capita di interessarmi dei tornei ai quali partecipano giocatori della mia Regione. Ricordo di essermi recato a Giulianova perché prendevano parte alla manifestazione alcuni atleti di interesse Regionale quali: Garsia Marina, Pezzillo Francesca, Buscaino Aurora, Abbate Flavio; nello specifico io ho seguito molto da vicino gli incontri di tutti e, in particolare, mi sono interessato a Flavio Abbate in quanto è anche giocatore del circolo dove personalmente mi alleno ed è giocatore di interesse nazionale. D: Lei è sì è limitato a guardare da spettatore l'incontro o ha

dato dei consigli come se fosse coach del giocatore Abbate? R: Nei cambi di campo mi sarò limitato a dare dei piccoli e banali suggerimenti al giocatore anche perché eravamo in attesa dell'allenatore dell'Abbate; per sue vicissitudini personali, il coach di Flavio, Claudio Forte, non è riuscito a raggiungere la manifestazione; D: Il G.A. titolare della manifestazione ha avuto modo di incontrarlo? Ricorda se il G.A. le ha chiesto se fosse il coach di Abbate Flavio? R: Sì ricordo di il avere incontrato il G.A. titolare Pietro Celli il quale mi chiese se fossi il coach di Flavio Abbate. A tal proposito credo che si sia ingenerato un equivoco. Io non sono mai stato il coach di Flavio Abbate. L'allenatore dell'atleta era Claudio Forte. Come ho sottolineato prima, io giravo Flavio; naturalmente nei cambi campo abbiamo scambiato qualche battuta ma nulla che si potesse assimilare a una vera e propria attività di coaching. D'altra parte, la partita disputata da Flavio è scivolata via senza alcuna difficoltà (se non ricordo male con il punteggio 62-62). Nella seconda giornata, si disputava solo la partita nella quale era impegnato Flavio Abbate ed io mi ero accomodato a bordo campo per vedere da vicino la partita di Flavio e assisterlo soprattutto psicologicamente. Anche in quel caso non era affatto mia intenzione svolgere alcuna attività di coaching, anche perché eravamo in attesa dell'allenatore del giocatore che è Claudio forte. Mi si è avvicinato subito dopo l'inizio della partita il G.A. e mi ha contestato, nella sostanza, che io non fossi il coach e che non avessi titoli per svolgere tale attività. Io immediatamente mi sono alzato dalla panchina e ho fatto e presente al Sig. Pietro Celli che certamente non ero l'allenatore di Flavio Abbate e che non avevo mai inteso "usurpare" tale qualità in quanto non ero in possesso dei titoli abilitativi necessari. Evidentemente, ribadisco, vi era stato un equivoco ingenerato il giorno prima dalla circostanza che io avevo assistito un pò a tutte le partite che S1 disputavano, che tutti i giocatori e presenti mi conoscevano e mi salutavano, riconoscendomi in tal modo un "ruolo" rilevante nell'abito della comunità del Padel. A me dispiace che si sia verificata una situazione di tale natura. Probabilmente ho agito con un certo grado di superficialità, ma certamente senza alcuna intenzione di fuorviare il G.A. e, comunque, senza volermi appropriare di qualifiche che non ho mai acquisito e senza voler gestire attività che non mi competono. Prova ne è che io non ho mostrato alcun tesserino al G.A., nè alcun documento di identità: io mi sono limitato a riferire il mio nome e a dire che ero accompagnatore dei giocatori che erano scesi in campo. Aggiungo che non mi sarei mai reso responsabile di una condotta così disdicevole in quanto da anni sono Consigliere del C.R. Sicilia e sono promotore del movimento giovanile del Padel e, pertanto, non avrei mai violato i valori fondanti dello sport che sono la correttezza e la sportività;

Tale prospettazione dei fatti, sia pure con qualche precisazione ed integrazione, veniva ribadita nel corso dell'udienza del 27 febbraio u.s. dinanzi a questo Collegio:

"Viene data la parola al sig. Sammatrice il quale replicando alla ricostruzione dei fatti formulata dalla Procura dichiara che quanto raccontato è lontano da ciò che nella sostanza si è verificato.

Lo stesso sig. Sammatrice fa presente al Collegio di essere molto conosciuto nell'ambiente del Padel e di aver partecipato, sia come giocatore che come accompagnatore, a numerose manifestazioni e per questo motivo non avrebbe mai potuto fare un altro nome diverso dal proprio al Giudice Arbitro; infatti nell'ambiente del padel da tutti viene chiamato "maestro" o con il soprannome "il Samma" e pertanto facilmente riconoscibile e identificabile.

Il Sig. Sammatrice dichiara di non aver avuto intenzione di sostituirsi a nessuno né avrebbe potuto farlo in quanto molto conosciuto e per via della presenza della sig. Sara Acquaviva (responsabile del Padel per la Federazione) sempre presente in questi slam.

Il Sig. Sammatrice ritiene di essere stato molto leggero nell'aver approfittato di un equivoco nato con il GA per poter stare vicino a Flavio Abbate durante la partita, equivoco frutto di una battuta fatta in quel momento sullo scambio di persona. Dichiara di essere andato dal Giudice Arbitro volontariamente il giorno del torneo per svolgere delle pratiche come accompagnatore della squadra siciliana, tra cui il pagamento della tassa di coaching per tre atleti.

Il Sig. Sammatrice dichiara di non aver avuto intenzione di sedersi in panchina e fare il coach e di non averne le capacità anche perché il suo apporto non aveva ragion d'essere in quanto il sig. Abbate vinceva facilmente 6/1 6/1. Il sig. Sammatrice afferma che nei messaggi scambiatisi con i partecipanti in occasione dello slam emerge un comportamento leggero che ha creato il malinteso, ma niente è stato fatto con l'intento di frodare per fare il coach, anche perché per quanto detto prima ciò sarebbe stato impossibile.

Il Sig. Sammatrice si scusa per la battuta fatta e per la leggerezza avuta nel giocare sul malinteso nato per lo scambio di persona e dichiara che non avrebbe mai tenuto tale comportamento leggero se avesse immaginato che si potesse prefigurare una contestazione di frode sportiva....

A questo punto il collegio rivolge alcune domande al sig. Sammatrice:

ADR: il primo giorno ho pagato tre tasse di coaching perché il collega che doveva rappresentare la Sicilia non sarebbe venuto.

ADR: il primo giorno ho pagato le tasse, come detto, e sono andato a camminare in mezzo ai campi, non c'era nessuna panchina, mi sono seduto vicino al compagno di Abbate a vedere altre partite, ho preso dell'acqua e ho parlato con i giocatori e non c'erano limiti tra giocatori e staff.

ADR: non ho dato consigli tecnici ma motivazionali quali "dai!" "forza!" "quanto sei forte!" "complimenti!" ecc.

ADR: il secondo giorno approfittando dell'equivoco sul fatto che pensassero che io fossi Claudio Forte, mi sono seduto sulla panchina per qualche minuto prima della partita e ho girovagato per il circolo durante la partita.

ADR: il secondo giorno Sara Acquaviva e il G.A mi vennero a dire che non potevo stare in panchina e in quel momento ha fatto la battuta infelice dicendo: "ma come ieri ero Claudio Forte e c'era Claudio Forte e oggi sono Sammatrice?"

ADR: ammetto che il secondo giorno il mio comportamento poteva essere migliore.

ADR: ho pagato la tassa di coaching per tre atleti e ho dato consigli motivazionali non soltanto al sig. Abbate ma a tutti i giocatori, specialmente alle donne che spesso sono più emotive.

ADR: sapevo che a Giulanova sarebbe dovuto venire Claudio Forte tramite dei colleghi maestri che hanno accompagnato la rappresentativa siciliana, poi non l'ho visto e mi sono chiesto che fine avesse fatto."

L'audizione di Sara ACQUAVIVA, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Organizzativo - Settore Padel FITP, il cui contenuto si riporta qui di seguito, forniva un contributo decisivo alla ricostruzione della vicenda con specifico riferimento a quanto verificatosi il secondo giorno:

("R: Si ero presente nella qualità di responsabile dell'Ufficio Organizzativo - Settore Padel della FITP. Ricordo di avere assistito alla partita del giocatore Flavio Abbate e di aver visto seduto in panchina Adriano Sammatrice. Quest'ultimo non ha i requisiti per poter svolgere attività di coaching e, dunque, non poteva stare accomodato in panchina né tantomeno svolgere, come effettivamente stava facendo, una concreta attività di coaching. Resami conto di quanto stava accadendo, chiamai il G.A. titolare del torneo, Pietro Celli, e gli feci presente la circostanza. Questi, in prima battuta, rimase sorpreso rispetto a quanto gli stavo dicendo, in quanto era convinto che seduto in panchina per Abbate Flavio vi fosse Claudio Forte di IS2 di Padel. Il giorno prima Adriano Sammatrice, infatti, si era presentato a lui con tali credenziali, specificando, inoltre, che tutti lo chiamavano Adriano. Io facevo presente al G.A. che, in realtà, "Adriano" era Adriano Sammatrice, Consigliere Regionale del C.R. Sicilia, e che poiché non ricopriva alcuna qualifica di Istruttore non avrebbe potuto sedere sulla panchina di Flavio 2 Abbate. A quel punto decidevamo di chiamare in disparte Adriano Sammatrice e chiarire quanto stava accadendo. Sammatrice, rispetto alla contestazione che gli muoveva il G.A, e relativa alla attività di coaching svolta il giorno precedente in favore Abbate Flavio, replicava dicendo che non aveva seduto in panchina ma che aveva assistito all'incontro Claudio Forte. La risposta ingenerava una reazione sdegnata da parte del G.A. che, ironicamente, gli chiedeva se avesse un fratello gemello, atteso che il giorno precedente lo aveva visto pacificamente seduto in panchina e svolgere attività di coaching. A quel punto Adriano Sammatrice girava le spalle e si allontanava senza proferire più alcuna parola. Subito dopo cominciava ad inviare una serie di messaggi al mio cellulare chiedendo di poter chiarire la situazione. Personalmente io gli ho consigliato di autodenunciarsi in quanto non vedevo altra soluzione possibile. In tanti anni di attività non ho mai assistito ad una situazione così surreale")

Orbene, per quanto attiene alla prima parte della contestazione mossa al SAMMATRICE ("rendeva false attestazioni al G.A Pietro Celli in ordine ai propri requisiti personali, affermando di chiamarsi e di essere Claudio Forte, Istruttore di Il livello (soggetto

abilitato a svolgere attività di coaching”) il Tribunale, sulla base del raffronto delle diverse dichiarazioni rese dal CELLI e dallo stesso incolpato (Sara ACQUAVIVA è intervenuta solo il secondo giorno), non può esimersi dallo svolgere alcune preliminari considerazioni.

Nel caso di specie si versa nella classica ipotesi in cui vengono portate all’attenzione del giudicante due distinte versioni dei fatti che sostanzialmente divergono tra di loro, per cui si impone un’accurata disamina delle stesse al fine di individuare quella che tra le due presenta caratteristiche di coerenza, attendibilità ed immune da contraddizioni.

Non può, tuttavia, trascurarsi un dettaglio non di poco conto: le dichiarazioni del CELLI promanano da una figura professionale (Giudice Arbitro) che è, per evidenti ragioni, obbligato a riferire (*rectius*, denunciare) in maniera oggettiva e del tutto disinteressata fatti e circostanze ricaduti sotto la sua diretta percezione aventi rilevanza disciplinare, a differenza - come nel caso di specie - dell’attuale incolpato che per intuibili motivi di natura personale, è tendenzialmente portato a “difendersi” da un’accusa mossagli cercando di accreditare una tesi a lui favorevole.

Deve aggiungersi sin d’adesso che nel caso di specie non è emerso alcun recondito motivo di natura personale o di inimicizia pregressa tra il CELLI ed il SAMMATRICE che avrebbe potuto indurre in qualche modo il primo a mistificare i fatti o a rappresentarli in maniera difforme rispetto alla realtà e né tantomeno possono cogliersi contraddizioni o sbavature nella rappresentazione della vicenda.

Ad avviso del Tribunale, quanto riferito dal Celli appare del tutto credibile e convincente, specie nella parte in cui riferisce le modalità e il contenuto del primo colloquio intercorso con il SAMMATRICE.

Ed invero, appare del tutto conforme alla logica e ad una comune regola di esperienza ritenere del tutto verosimile, secondo lo standard probatorio del *più probabile che non* applicabile nella giustizia sportiva, che:

- a) il SAMMATRICE si sia avvicinato al Giudice Arbitro per rappresentargli la volontà di pagare la tassa di “coaching” e che il Giudice Arbitro, correttamente, gli abbia chiesto il nominativo e il tesserino legittimante la qualifica professionale per poter essere ammesso a svolgere tale attività;
- b) il SAMMATRICE, riferendo di essere sprovvisto del tesserino, gli abbia - su espressa richiesta del CELLI, dato come nominativo quello di Claudio FORTI (con la i finale), aggiungendo che per tutti era “Adriano” - una sorta di “nickname” - e che - circostanza di non poco conto - era istruttore di 2° grado;
- c) il CELLI, dopo aver consultato la piattaforma UDG e non aver rinvenuto il nominativo di Claudio Forti, si sia recato nuovamente dal SAMMATRICE, che peraltro era intento a pagare la tassa al bar, per avere un chiarimento sul nominativo, ricevendo, per tutta risposta, l’indicazione di Claudio FORTE (con la e finale), con l’aggiunta che vi era stato un fraintendimento sul cognome;
- d) il SAMMATRICE, dopo aver regolarizzato amministrativamente la posizione pagando la tassa, si è immediatamente posizionato in panchina per svolgere l’attività di coaching.

La prospettazione dei fatti da parte del SAMMATRICE, ad avviso del Collegio, non ha alcun pregio e appare del tutto inattendibile: l’incolpato nell’audizione, rispondendo alle domande in merito al primo contatto avuto con il Giudice Arbitro, è stato particolarmente lacunoso, in quanto non ha in alcun modo menzionato il fatto di essersi recato dal predetto per pagare la tassa di *coaching*, trincerandosi dietro una laconica affermazione(“D:

Il G.A. titolare della manifestazione ha avuto modo di incontrarlo? Ricorda se il G.A. le ha chiesto se fosse il coach di Abbate Flavio? R: Sì ricordo di il avere incontrato il G.A. titolare Pietro Celli il quale mi chiese se fossi il coach di Flavio Abbate”.

Solo nel corso delle dichiarazioni rese nel corso dell’udienza del 27 febbraio u.s. dinanzi al Tribunale l’imputato ha per la prima volta ammesso “di essere andato dal Giudice Arbitro volontariamente il giorno del torneo per svolgere delle pratiche come accompagnatore della squadra siciliana, tra cui il pagamento della tassa di coaching per tre atleti”, aggiungendo che “il primo giorno ho pagato tre tasse di coaching perché il collega che doveva rappresentare la Sicilia non sarebbe venuto” e concludendo “di essere molto conosciuto nell’ambiente del Padel e di aver partecipato, sia come giocatore che come accompagnatore, a numerose manifestazioni e per questo motivo non avrebbe mai potuto fare un altro nome diverso dal proprio al Giudice Arbitro; infatti nell’ambiente del padel da tutti viene chiamato “maestro” o con il soprannome “il Samma” e pertanto facilmente riconoscibile e identificabile...” e “di non aver avuto intenzione di sostituirsi a nessuno né avrebbe potuto farlo in quanto molto conosciuto e per via della presenza della sig. Sara Acquaviva (responsabile del Padel per la Federazione) sempre presente in questi slam”.

Ma anche a voler dare credito a quanto riferito dal SAMMATRICE, non può non sottolinearsi l’assoluta inverosimiglianza ed incongruenza del comportamento di una persona che si reca nell’immediatezza a pagare la tassa di coaching per tre atleti e per entrambi i giorni di gare in nome e per conto di un soggetto (Claudio FORTE) che non solo non era presente quella mattinata, ma che non sarebbe mai comparso per seguire in qualità di *coach* gli atleti facenti parte della rappresentativa siciliana tra cui Flavio ABBATE (cfr. dichiarazioni rese da Claudio FORTE sia in sede di audizione che nella memoria di costituzione nella quale ritrattava quanto inizialmente dichiarato, sostenendo di non esser mai stato né l’allenatore e né tantomeno il coach dell’ABBATE e di non essersi mai accordato con chicchessia per presenziare al torneo in questione, nonché le dichiarazioni rese dallo stesso Flavio ABBATE).

Per quanto attiene, invece, alla seconda parte della contestazione (“...in tal modo procurando un indebito vantaggio a sé stesso ed all’atleta Flavio Abbate e danneggiando gli avversari di quest’ultimo”) che richiede che sia stato provato il concreto svolgimento del ruolo di “coach”, il Tribunale non può non richiamare, innanzitutto i puntuali e dettagliati passaggi delle dichiarazioni del CELLI in merito:

- a) *“Questa persona si reca a pagare la tassa coaching per il giocatore ABBATE FLAVIO, e regolarmente si posizionava per esercitare in qualità di coach durante l’incontro di ottavo di finale. Lo stesso faceva nel giorno seguente nell’incontro dei quarti di finale, ed in questa occasione era presente nel circolo SARA ACQUAVIVA, dell’ufficio Padel FITP, la quale riconoscendo la persona come SAMMATRICE ADRIANO, mi informa della sua identità e del fatto che non fosse in possesso di titoli che lo accreditassero al coaching e che comunque era un tesserato FITP.”* (cfr. email a firma del CELLI del 27.8.23);
- b) *“mi ha chiesto di poter pagare la tassa per il coaching ed io l’ho visto sedere sulla panchina di Flavio Abbate e svolgere praticamente la sua attività di allenatore...A quel punto Sara Acquaviva mi ha spiegato che, senza alcun dubbio, la persona in panchina era Adriano Sammatrice, soggetto che non aveva alcuna qualifica per poter svolgere l’attività di coaching e che, purtroppo, era già capitato in altre circostanze che avesse provato a fare da allenatore per alcuni atleti..Questi, rispetto alla dura contestazione che gli ho mosso, ha provato immediatamente a scusarsi per quanto stava facendo nell’immediato e, cioè, sedere sulla panchina di Flavio Abbate e svolgere una concreta attività di coaching...Rispetto a quanto gli stavo dicendo, il Sig. Sammatrice, incredibilmente, mi ha risposto che il giorno precedente egli non aveva seduto sulla panchina di Flavio Abbate, ma che l’attività di coaching era stata svolta dal Claudio Forte. A questo punto, devo ritenere dal vero Claudio Forte. In modo profondamente indignato gli ho chiesto se per caso avesse un fratello gemello. perché lo avevo*

personalmente visto sedere in panchina e dare consigli durante tutto l'incontro disputato da Flavio Abbate...La sera del 6 agosto il Sig. Sammatrice mi ha inviato un SMS di scuse, nel quale ha ammesso il suo gravissimo errore. Il messaggio Whatsapp faceva seguito alle scuse e all'ammissione di colpa che già aveva manifestato il giorno precedente alla mia presenza ed in presenza di Sara Acquaviva e dopo che 10 gli avevo anticipato che avrei denunciato l'accaduto alla Procura Federale." (cfr. audizione del CELLI alla Procura Federale del 25.09.23)

Un ulteriore e granitico riscontro alla prova di aver il SAMMATRICE svolto il ruolo di coach è costituito da quanto affermato da Sara ACQUAVIVA in sede di audizione alla Procura Federale (*"Ricordo di avere assistito alla partita del giocatore Flavio Abbate e di aver visto seduto in panchina Adriano Sammatrice. Quest'ultimo non ha i requisiti per poter svolgere attività di coaching e, dunque, non poteva stare accomodato in panchina né tantomeno svolgere, come effettivamente stava facendo, una concreta attività di coaching. Resami conto di quanto stava accadendo, chiamai il G.A. titolare del torneo, Pietro Celli, e gli feci presente la circostanza"*).

I tentativi dell'incolpato di ricondurre la sua condotta, peraltro limitata anche nella durata, ad una mera attività di supporto (fornire ai cambi campo le bevande) e di incoraggiamento dei diversi atleti, tra cui in particolare l'ABBATE, non sono in alcun modo, ad avviso del Collegio, meritevoli di condivisione, atteso che la tesi difensiva propugnata è in stridente contrasto con le risultanze procedurali soprarichiamate, per cui deve concludersi per la fondatezza dell'assunto accusatorio secondo cui il SAMMATRICE abbia svolto in maniera illegittima l'attività di *coaching*.

Un'ulteriore considerazione che milita in favore della tesi dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni del SAMMATRICE è costituita dalla circostanza non di poco rilievo riferita dal CELLI che l'aveva appresa a sua volta dall'ACQUAVIVA secondo cui il SAMMATRICE non era nuovo a siffatti comportamenti (*"A quel punto Sara Acquaviva mi ha spiegato che, senza alcun dubbio, la persona panchina era Adriano Sammatrice, soggetto che non aveva alcuna qualifica per poter svolgere l'attività di coaching e che, purtroppo, era già capitato in altre circostanze che avesse provato a fare da allenatore per alcuni atleti"*).

Va inoltre, richiamata la messaggistica whatsapp intercorsa tra le parti (CELLI, ACQUAVIVA e SAMMATRICE) nell'immediatezza dei fatti la cui interpretazione, ad avviso del Tribunale, rafforza la tesi secondo la quale l'attuale incolpato, una volta scoperto e essendosi reso conto di quello che aveva fatto, ha cercato di attenuare le proprie responsabilità scusandosi per il comportamento tenuto.

Infine, non va trascurata - sia pure con le debite riserve del caso trattandosi di dichiarazione di parte contenuta in un atto difensivo e non oggetto di alcun riscontro - la dichiarazione "ritrattatoria" resa dal FORTE nella memoria di costituzione laddove prende totalmente le distanze dal SAMMATRICE sconfessandolo pienamente e, addirittura, addebitandogli un comportamento successivo finalizzato ad indurlo (FORTE) a rendere in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale una dichiarazione "*compiacente*" finalizzata a alleggerire la posizione del SAMMATRICE.

A questo punto il Tribunale deve necessariamente affrontare il problema della configurabilità nel caso di specie della violazione di cui all'art. 9, commi 1 e 4 del Regolamento di Giustizia, atteso che la Procura Federale ha ritenuto di ravvisare nei fatti anche la violazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 R.G (*"aver contravvenuto all'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi della probità e della rettitudine sportiva"*).

Innanzitutto, si ritiene opportuno rammentare che l'art. 9 del Regolamento di Giustizia, per la parte che ci interessa, recita testualmente:

“1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.

2....omissis

3...omissis

4. Commette altresì frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.”

5...omissis”

Orbene, il Collegio non può non rilevare che nel caso di specie risulta pienamente realizzato e dimostrato lo schema tipico della fattispecie “frode sportiva” mediante le condotte di cui ai commi 1) e 4).

Ed invero, il SAMMATRICE, sulla base di quanto emerso e alla luce delle considerazioni svolte, ha posto in essere un'azione fraudolenta, attestando falsamente al Giudice Arbitro di essere un altro soggetto (Claudio FORTE) pienamente legittimato - per averne pieno titolo avendo la qualifica di istruttore di 2° grado - a svolgere le funzioni di coach, eludendo la normativa federale in tema di partecipazione all'attività agonistica riservata alla figura del coach.

Inoltre, il SAMMATRICE, avendo concretamente e fattivamente svolto il ruolo di coach, attraverso l'artificio ed il raggirio costituito dalla falsa attestazione della sua identità personale e del titolo richiesto, ha chiaramente indotto in errore il Giudice Arbitro e anche gli avversari degli atleti che hanno “beneficiato” dell'attività di coaching, procurando agli atleti della rappresentativa siciliana che si sono avvalsi della presenza in panchina del SAMMATRICE un ingiusto profitto costituito chiaramente dall'aver potuto usufruire durante la disputa degli incontri della presenza di un soggetto “amico” e comunque in qualche modo “qualificato” che, come può facilmente intuirsi, abbia potuto dispensare consigli tecnici o, comunque, apportare un sostegno di natura psicologica e motivazionale, arrecando un danno ingiusto agli avversari che non hanno potuto fruire di analogo supporto tecnico e/o psicologico.

Il Tribunale, pertanto, ritiene pienamente provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato in ordine alla violazione di cui all'art. 9, commi 1 e 4 R.G., ritenendo l'ulteriore violazione di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 R.G. assorbita nella prima.

Nella determinazione della pena da infliggere all'incolpato, tenendo conto della richiesta formulata dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene, tuttavia, il SAMMATRICE meritevole della concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 40, comma 2, tenuto conto del comportamento comunque assunto dal SAMMATRICE che ha cercato di scusarsi ampiamente nell'immediatezza dei fatti con il Giudice Arbitro e con Sara ACQUAVIVA, nonché nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

VISTI l'atto di deferimento e la contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale;

VISTA la regolarità delle comunicazioni agli interessati della data del dibattimento e degli addebiti contestati;

VISTI gli atti del procedimento e udite le richieste del Sostituto Procuratore Federale presente all'udienza del 27/02/24, come da relativo verbale redatto in pari data;

DICHIARA

l'incolpato Adriano SAMMATRICE responsabile della sola violazione di cui all'art. 9, commi 1 e 4 del Regolamento di Giustizia, in quanto l'ulteriore violazione *ex* artt. 1, commi 1, 2 e 3 R.G. si considera assorbita nella prima, e per l'effetto, previa concessione delle attenuanti generiche *ex* art. 40, comma 2, lo condanna alla sanzione pecuniaria di € 1.800,00 (milleottocento/00) ed alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per la durata di mesi 4 (quattro).

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE

Il pagamento integrale delle sanzioni pecuniarie dovrà essere effettuato a mezzo vaglia postale, intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS — Stadio Olimpico — Curva Nord — Ingresso 44 — scala G — 00135 Roma, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, codice IBAN IT31Y0100503309000000000008 (Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia CONI 6309) entro 30 giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante.

Si avvisano i destinatari del provvedimento che hanno la facoltà di pagare la metà della sanzione irrogata nel caso in cui il pagamento avvenga entro il termine di quindici giorni dalla medesima data di comunicazione del provvedimento.

Infine, si avvisano i destinatari del provvedimento che se il pagamento integrale è effettuato dopo il termine di trenta giorni dal ricevimento del testo integrale del provvedimento, oppure oltre i termini più lunghi fissati dall'organo giudicante, la sanzione pecuniaria sarà gravata dello 0,50% al mese o frazione di mese.

Le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate dalla parte interessata, previa proposizione del reclamo, innanzi alla Corte Federale di Appello entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della decisione o della motivazione, a seconda dei casi (artt. 57, comma 4, 86, comma 7, e 88 RG).

Le parti possono ottenere, a loro spese, via fax o per posta elettronica, copia degli atti del procedimento inoltrando formale richiesta alla Segreteria competente (art. 93 RG).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito

Così deciso in Roma, 6.03.2024

Prof. avv. Maurizio Benincasa

PRESIDENTE

avv. Orazio Cicatelli

COMPONENTE

avv. Sergio Lio
avv. Silvia Piga

COMPONENTE
SEGRETARIO

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS e PADEL

Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G - 00135 Roma

☎ +39 06 9837 2134/2205

✉ segreteria@fitp.it

P. Iva 01379601006

☎ +39 06 9837 2241 (fax)

🌐 fitp.it

C.F. 05244400585